



Comune

PESCHIERA DEL GARDA

Città Turistica e d'Arte

Ordinanza n. 72 Protocollo n. 10509 del 01/06/2021

**MISURE STRAORDINARIE PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO
PUBBLICO DA PARTE DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE
DAL 01/06/2021 AL 15/06/2021**

IL SINDACO

VISTO l'art. 4 comma 1 del DL 22/04/2021 n.52;

VISTO il vigente "Regolamento per le occupazioni del suolo pubblico in centro storico" approvato con delibera di C.c. n 32 del 28/12/2021;

CONSIDERATA la difficile situazione economica in cui versano le imprese operanti nel settore della ristorazione a causa delle misure restrittive imposte dalle diverse normative per il contenimento dell'epidemia da Sars Covid - 2 adottate fin dal marzo 2020;

RITENUTO di dover mettere in atto ogni iniziativa utile alla ripresa economica delle attività di ristorazione presenti nel nostro Comune;

VISTA l'ordinanza n. 50 del 23/04/2021 relativa al medesimo oggetto e valida fino al 16/05/2021

VISTA l'ordinanza n. 61 del 17/05/2021 relativa al medesimo oggetto e valida fino al 31/05/2021

VISTO il Dgls 267/2000 Testo unico degli enti locali e i poteri ivi conferiti al Sindaco;

DISPONE

1. di stabilire che nel periodo dal 01/06/2021 al 15/06/2021, nel caso in cui il Veneto sia collocato in "zona gialla" o "zona bianca", i pubblici esercizi di somministrazione (bar e ristoranti) possano occupare il suolo pubblico antistante il proprio locale, anche in deroga al vigente Regolamento comunale e alle concessioni esistenti, al solo fine di collocare tavolini e sedie per consentire il servizio di ristorazione all'aperto, così come previsto dall'art. 4 comma 1 del DL 22/04/2021 n.52, nei soli orari dei pasti e comunque nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'art.2 del DL n.19/2020, DL n. 52 del 22/04/2021, del DL n.65 del 18/05/2021 nonché da protocollo e linee guida adottati ai sensi dell'art. 1 comma 14 del DL n.33/2020 con aggiornamento al 28/05/2021;

2. di stabilire che le occupazioni del suolo pubblico di cui sopra dovranno avvenire nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale anti-Covid nonché delle distanze di sicurezza che

consentano il passaggio dei mezzi di emergenza e la circolazione dei veicoli e dei pedoni;

3. di stabilire che le occupazioni di cui sopra avranno carattere temporaneo e straordinario per il solo periodo di vigenza della presente ordinanza;

4. di dare atto che a queste occupazioni si applica l'esenzione fino al 30/06/2021 dal pagamento del relativo canone come già previsto dall'art.30 del DL 41 del 22/03/2021;

5. che la presente ordinanza venga trasmessa inoltre per gli adempimenti di competenza e per conoscenza:

- Alle associazioni di categoria
- Al Responsabile dell'Area Commercio – Sede;
- Al Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP – Sede;
- Al Comando Polizia Municipale di Peschiera del Garda – Sede;
- Al Messo Comunale di Peschiera del Garda per l'affissione della stessa nell'Albo Pretorio del Comune

Contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione all'albo Pretorio, ricorso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto e nel termine di centoventi giorni avanti al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Municipale, 01/06/2021

Il Sindaco
Avv. Maria Orietta Gaiulli

